

zionale. L'assemblea dell'ONU nel 1996 ha costituito un apposito comitato per sciogliere i nodi più controversi e ha deciso che si tenesse a Roma la conferenza dei plenipotenziari sul nuovo statuto della Corte penale internazionale.

Sarà sempre l'ONU con un nuovo apposito comitato, che continuerà l'attività del precedente, a completare i poteri che dovranno essere attribuiti alla Corte penale internazionale permanente. Infatti, lo statuto prevede alcune innovazioni di grande portata, ma alcuni capitoli sono stati rinviati ad un accordo successivo tra gli Stati firmatari: tra di essi quello relativo al modello di processo e quello relativo alle modalità di intervento della Corte penale internazionale permanente su un crimine complicato e complesso nel diritto penale internazionale come il crimine di aggressione. Poiché sul crimine di aggressione non vi è ancora un accordo condiviso e forte a livello internazionale, si è deciso che fra sette anni, una volta che la Corte penale internazionale sarà entrata in vigore, vi potrà essere in ambito ONU un *summit* per definire in modo preciso la portata del crimine di aggressione. Si potrà così andare al di là della nozione, pure importante, che la stessa ONU aveva indicato nel 1974, affermando che il crimine di aggressione riguarda le responsabilità di uno Stato nei confronti di una minaccia verso la sovranità e l'integrità territoriale di un altro Stato. Il nuovo diritto internazionale, infatti, prevede che vi possano essere minoranze etniche, linguistiche, religiose che sono comprese ed aggredite all'interno del paese di cui fanno parte, come ad esempio è recentemente avvenuto in Serbia.

È evidente, allora, che occorre dare sostanza giuridica internazionale ad una definizione più precisa del crimine di aggressione e che si deve prevedere (ecco gli aspetti innovativi ed al contempo di interazione con il rinnovamento democratico dell'ONU) nello statuto della Corte penale internazionale che, quando si tratta di crimini e di atti che minacciano la pace compiuti da Stati, responsabile del giudizio politico rimane il Consiglio di

sicurezza dell'ONU, così come le controversie tra Stati rimangono tuttora regolate dalla Corte internazionale di giustizia. Tuttavia — qui sta la novità dello statuto e della nascita della Corte penale internazionale permanente — chi può giudicare e colpire i crimini con responsabilità individuali? Ecco la novità della nascita della Corte penale internazionale permanente: d'ora in avanti, singole persone, indipendentemente dal ruolo che ricoprono, siano esse Capi di Stato, comandanti militari od altro, non avranno più un alibi — che è già cominciato a cadere a Norimberga — che consenta loro di dire che hanno obbedito agli ordini o che hanno difeso il primato del loro Stato sovrano. Infatti, a parte alcuni limiti e condizioni previsti dallo statuto, se i crimini di guerra, contro l'umanità, di genocidio previsti dallo statuto (che già oggi sono di competenza della Corte penale internazionale) vengono compiuti da singole persone, queste sono perseguibili a livello internazionale dalla Corte penale in oggetto.

È dunque evidente che siamo di fronte ad un momento importante anche per la prevenzione dei crimini di guerra, di genocidio e contro l'umanità, perché d'ora in avanti sarà possibile perseguire, al di là della sovranità nazionale dei singoli Stati, chi individualmente, con responsabilità personale, si sia macchiato di questi crimini. Essi vengono definiti con grande precisione nella prima parte dello statuto, con riferimento sia alle convenzioni internazionali (per esempio, il crimine di genocidio) sia ai concetti di crimine di guerra e contro l'umanità, ampliando la possibilità di intervenire anche per gli stupri etnici, la violenza alle donne, l'uso dei bambini in ambito militare. Viene infatti condannato e vietato l'impiego di ragazzi al di sotto dei quindici anni in guerre civili e militari e si cerca quindi di regolamentare quanto riguarda la cosiddetta guerra sporca, anche se condotta dalla NATO o sotto l'egida dell'ONU. Vi sono infatti regole da rispettare comunque: per esempio, quelle di non bombardare obiettivi civili, non utilizzare armi

chimiche e pallottole « dum dum ». Dunque, in questo statuto vi è un allargamento dell'attenzione ai diritti umani ed alla salvaguardia dei più deboli, delle donne e dei bambini, anche durante le guerre civili.

È importante, allora, che noi comprendiamo tutto ciò e come Parlamento italiano diciamo alla nostra opinione pubblica, ai giornalisti che si apre una nuova strada, anche attraverso qualche compromesso. Non vi è dubbio che lo statuto della Corte penale internazionale, adottato qui a Roma, ha visto anche alcune limitazioni che, però, a mio avviso, sono positive. Dirò subito, ad esempio, che non siamo di fronte ad un organismo sovranazionale, internazionale che espropria le sovranità nazionali, ma ad una diversa dislocazione della sovranità, nel senso che gli Stati-parte, che approveranno e ratificheranno lo statuto, sono chiamati in modo complementare a collaborare con la Corte penale internazionale. Quest'ultima, dunque, non esautora le singole giurisdizioni locali nazionali, ma le responsabilizza, anzi utilizza i singoli Stati nazionali e la loro giustizia perché collaborino con la Corte penale internazionale. Essa interviene, diventa supplente quando gli Stati-parte non sono in grado, per inadempienza o per incapacità propria, di eseguire o di collaborare con la Corte penale internazionale.

Si tratta, quindi, di una dislocazione di una sovranità nazionale, che vede la collaborazione dei due livelli, anzi responsabilizza il livello nazionale. La Francia, ad esempio, che è molto avanti nella ratifica, sta studiando la compatibilità dello statuto con la propria costituzione e legislazione cercando di adeguarle.

Noi dovremmo agire allo stesso modo: entro il mese di giugno del 2000 l'Italia dovrà adeguare la propria legislazione interna. Il Senato ha agito in maniera molto saggia perché, in un primo momento, il Governo non solo aveva predisposto un provvedimento legislativo per la ratifica dello statuto internazionale, ma aveva anche accettato di cambiare la normativa interna per adeguarla ai nuovi

compiti derivanti dalla partecipazione alla Corte penale internazionale. Poiché ciò avrebbe comportato tempi più lunghi, i colleghi del Senato hanno deciso di operare uno stralcio ed oggi noi siamo chiamati solo a ratificare lo statuto istituito della Corte penale internazionale. Tuttavia, resta in piedi il compito di adeguare la legislazione interna, quindi invito i colleghi ed il Governo a collaborare in maniera forte perché nei prossimi mesi si attui tale adeguamento che abbiamo già cominciato a realizzare. Le nostre colleghe, infatti, sulla questione dei crimini contro i minori e contro i bambini hanno lavorato per superare il tabù dell'extraterritorialità, infatti i crimini contro i minori compiuti altrove da cittadini italiani sono perseguibili. Ebbene, dobbiamo prendere atto che occorre andare avanti in questa direzione, adeguando la legislazione interna alle nuove frontiere della Corte penale internazionale.

In conclusione della mia relazione, non posso non ringraziare le organizzazioni non governative, la società civile italiana ed europea, le grandi associazioni internazionali che hanno dato una spinta decisiva perché si arrivasse a questo traguardo. In Commissione esteri abbiamo voluto sentire i rappresentanti di Amnesty International, il professor Papisca della « Tavola della pace-ONU dei popoli », il senatore Stanzani, segretario dell'associazione « Non c'è pace senza giustizia », il professor Conso che è stato presidente dell'assemblea della conferenza plenipotenziaria tenutasi a Roma lo scorso anno, il quale ha avuto una capacità di direzione straordinaria ed ha permesso che a Roma, lo scorso anno, accadesse un miracolo: attraverso qualche compromesso siamo riusciti ad ottenere lo statuto della Corte penale internazionale permanente.

Si apre ora, dopo questo atto fondativo autonomo, una nuova forma di collaborazione nei confronti del sistema ONU e vi è la possibilità per tale sistema di considerare sempre di più la Corte penale internazionale permanente come la « freccia » più importante e la forma di dinamismo più forte esistente nel nuovo di-

ritto internazionale, sapendo che essa è indipendente anche rispetto all'ONU e che proprio ciò comporterà fatti nuovi e innovativi...

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Pezzoni.

MARCO PEZZONI, *Relatore*. ...nella democrazia internazionale. Ad esempio, ci è stato chiesto se fosse opportuno o meno interagire politicamente con il tribunale dell'ex Jugoslavia nell'incriminare Milosevic, che in quel momento era il punto di riferimento politico di un negoziato per far cessare i bombardamenti e, soprattutto, la pulizia etnica.

Lo statuto penale internazionale già considera questo caso, prevedendo che sulla stessa questione e sulle stesse persone accusate di crimini gravissimi — genocidio, guerra o crimini contro l'umanità — intervengano sia il Consiglio di sicurezza dell'ONU — intervento politico-istituzionale —, sia la Corte penale internazionale permanente. Ebbene, se il Consiglio di sicurezza lo richiede, per opportunità politica, poiché in quel momento sono in corso negoziati delicati, la Corte penale internazionale non viene esautorata, ma rinvia momentaneamente il proprio intervento, che comunque rimane in piedi.

Dunque, vi è equilibrio, intelligenza e senso di un mondo sempre più complesso, che richiede questa nuova frontiera dei diritti umani e che sempre più nuovi paesi aderiscano — è l'ultimo punto — alla Corte penale internazionale permanente...

PRESIDENTE. Onorevole Pezzoni, deve concludere; ha esaurito tutto il suo tempo!

MARCO PEZZONI, *Relatore*. Ciò vale anche per quei paesi, come la Cina e gli Stati Uniti, che non hanno né firmato, né aderito. Tuttavia, siccome camminando s'apre il cammino, credo che, quando lo statuto istitutivo della Corte penale internazionale sarà ratificato da 60 paesi,

questo diventerà una delle più grandi realtà sul piano del diritto internazionale e umanitario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la giustizia.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, la ratifica dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale certamente corona con successo un'iniziativa intrapresa da anni all'interno degli Stati democratici e nella quale l'Italia ha avuto sicuramente una grande parte.

Un tribunale internazionale per i crimini contro l'umanità, di genocidio, di guerra e di aggressione era già previsto dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Per la sua istituzione si sono pronunciate le più alte coscienze morali di tutti i paesi democratici. Viene in tal modo a costituirsi una giurisdizione internazionale in grado di funzionare da deterrente per la violazione dei diritti umani e, quando necessario, idonea a reprimere comportamenti gravemente lesivi di principi etici ormai universalizzati.

La Corte penale internazionale avrà giurisdizione sugli Stati e sui singoli. La violazione dei principi di umanità sia da parte dei singoli, sia da parte degli Stati, qualunque sia l'ideologia o la ragione di Stato con la quale si pretenderebbe di giustificarla, non è più accettata per la stragrande maggioranza degli uomini e delle donne del nuovo millennio.

La Corte penale internazionale ovviamente non esautorata le giurisdizioni nazionali, ma le integra ad un livello più alto, consentendo di rendere giustizia ai tanti ai quali finora essa è stata negata.

Il momento storico che viviamo, le terribili operazioni di pulizia etnica nei Balcani che la cronaca di questi mesi hanno posto sotto i nostri occhi consentono di apprezzare ancora di più il valore di tale iniziativa. Anche per tale ragione è importante che gli Stati avvertano l'urgenza di una pronta ratifica dello statuto.

Il Governo avrebbe voluto che, insieme allo statuto, fossero approvate anche le

disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 dell'originario provvedimento, che conferivano la delega all'esecutivo per l'adeguamento dei codici penale e di procedura penale alle previsioni dello statuto della Corte penale internazionale — soprattutto per quello del codice di procedura penale, che il Governo ritiene indispensabile per il suo funzionamento — e che comunque dovranno poi essere messe in cantiere ed approvate al più presto.

Il Senato, nell'autonomia della sua seconda lettura del provvedimento, ha ritenuto di stralciare tali norme per farne oggetto di un provvedimento a parte. Il Governo rimane convinto che l'approvazione di tali norme, contestualmente alla ratifica dello statuto, avrebbe conferito un valore più emblematico al provvedimento, in quanto avrebbe testimoniato della ferma volontà del nostro paese di non considerare la ratifica un mero atto formale.

Tuttavia l'opportunità di ratificare comunque lo statuto non può essere messa in discussione. Per la sua entrata in vigore, come ha già ricordato il relatore, sono necessarie le ratifiche di almeno sessanta paesi. Risulta allora più che utile che l'Italia si aggiunga senza indugio al novero di quelli che l'hanno ratificato, restando ferma la necessità di approvare al più presto anche le norme di raccordo in modo da assicurare la piena operatività dello statuto stesso.

Il Governo auspica pertanto una pronta approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Previti. Ne ha facoltà.

CESARE PREVITI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il voto della Camera dei deputati l'Italia diviene uno dei primi Stati a ratificare lo statuto di Roma firmato il 17 luglio 1998, votato da 130 paesi, ventuno dei quali si sono astenuti, mentre sette hanno espresso voto contrario. Fra questi ultimi vi sono Stati Uniti, Cina, India e Israele.

L'auspicio non può che essere che questo trattato internazionale abbia mi-

gliore fortuna di altri accordi, quali la convenzione di Ginevra del 1937, che non entrò mai in vigore a causa della mancanza delle necessarie adesioni e ratifiche, la convenzione di New York del 1948, entrata in vigore nel 1951, che prevedeva la giurisdizione di una corte internazionale penale, mai però costituita, o la convenzione sull'*apartheid* del 1973, entrata in vigore nel 1976.

Lo statuto ha avuto una preparazione lunga e difficile (il progetto fu ripreso fin dal 1982) ma ebbe nuovo impulso all'indomani della fine della guerra fredda. La Commissione dei diritti internazionali dell'ONU nel 1994 presentò un primo progetto completo.

La Commissione istituita con la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottata l'11 dicembre 1995 (che lavorò per tutto il 1996 ed il 1997), concluse i propri lavori il 3 aprile 1998.

Il lungo iter di questo trattato — ma anche i precedenti così lontani nel tempo — indica quanto una risposta di questo tipo da parte della comunità internazionale sia stata a lungo attesa ed auspicata. Oggi però tale necessità è divenuta improcrastinabile perché l'ingiustizia e l'intollerabilità dei crimini contro l'umanità sono accresciute da quando, tramite i mezzi di informazione, questi vengono commessi sotto gli occhi di tutti e sono a nostra diretta conoscenza.

L'istituzione dei tribunali *ad hoc*, come quelli per i crimini nell'ex Jugoslavia o in Ruanda, da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deve essere uno strumento da superare, in quanto tali tribunali non possono sottrarsi al sospetto di essere i tribunali dei vincitori. L'istituzione di una Corte penale permanente costituisce lo sforzo per la creazione di un giudice imparziale, per la creazione di norme certe e di regole processuali; un tribunale non speciale che, seppure nato per la tutela delle vittime, non voglia cedere all'arbitrio ma trovi la propria legittimazione in imparziali principi giuridici.

Nel dettaglio il trattato che ci accingiamo a ratificare istituisce la Corte,

prevedendo come sua sede L'Aja; stabilisce le competenze della stessa, l'ammissibilità delle richieste ed il diritto applicabile alla corte.

Il trattato prevede quattro tipi di crimine: il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra, l'aggressione. La competenza della Corte è delimitata sulla base della gravità o serietà del crimine. Tale limite è volto a due necessari obiettivi: l'esigenza di non affogare l'attività della Corte con crimini minori e la definizione stessa dei crimini di guerra, che sono costituiti non da singoli delitti ma da illeciti internazionali.

La Corte sarà competente solo per reati commessi dopo che lo statuto sarà entrato in vigore, agirà su richiesta di uno Stato parte del Consiglio di sicurezza o nel caso in cui il procuratore abbia aperto un'indagine.

Disposizioni importanti riguardano, poi, l'ammissibilità della causa dinanzi alla Corte e l'affermazione del principio del *ne bis in idem*, di cui è prevista una deroga nel caso in cui il precedente giudizio nazionale avesse come scopo di sottrarre la persona alla sua responsabilità penale nei confronti della Corte oppure qualora il giudizio non fosse stato svolto in maniera indipendente o imparziale o nel rispetto delle garanzie previste dal diritto internazionale.

Importante, inoltre, è l'affermazione del principio dell'irrelevanza delle qualifiche ufficiali rivestite dall'imputato: la Corte non è, infatti, vincolata né da immunità, né da speciali regole di procedura vigenti negli Stati per persone che rivestano particolari cariche.

Il trattato, infine, contiene le norme relative alla composizione ed alla amministrazione della Corte internazionale: in esse è possibile leggere, con chiarezza, lo sforzo derivante dalla ricerca di garanzie di competenza, imparzialità ed indipendenza.

Relativamente agli aspetti processuali, occorre rilevare: la scelta del principio di opportunità dell'azione penale; le disposizioni che consacrano i diritti dell'imputato con la scelta di principio del giusto

processo; la presunzione di innocenza; l'onere della prova in capo al procuratore.

Dopo questo breve esame degli argomenti salienti del trattato, occorre sottolineare alcuni punti critici. Di particolare rilievo è la disposizione transitoria che prevede la possibilità, per gli Stati aderenti, di non accettare la competenza della Corte relativamente ai crimini di guerra — quando il reato sia stato compiuto dai suoi cittadini — per i sette anni successivi all'entrata in vigore dello statuto. Tale norma costituisce un esplicito rinvio a tempi molto lunghi per l'effettiva operatività della Corte.

Relativamente all'elencazione dei crimini di competenza della Corte, è necessario evidenziare l'esistenza di una norma di chiusura, volta a contenere una serie di atti non identificati; evidentemente, tale norma si pone in stretto contrasto con il principio di tassatività della legge penale.

In contrasto con i principi di legalità e di certezza del diritto è certamente la norma che delimita il reato di competenza della Corte in funzione della sua gravità o serietà.

Costituiscono, invece, un problema più eminentemente politico due disposizioni: la prima riguarda l'attivazione della Corte da parte del Consiglio di sicurezza. Tale disposizione può comportare il rischio che la Corte divenga un tribunale speciale *ad hoc* a disposizione del consiglio stesso. Tale sospetto è ancor più grave, se si considera che nessuna inchiesta da parte della Corte e nessuna azione giudiziaria può essere intentata durante i dodici mesi successivi alla richiesta di rinvio formulata dal Consiglio di sicurezza. È evidente, in tal caso, che non si può non temere circa la reale autonomia ed indipendenza della Corte stessa.

Altro serio dubbio suscita la deroga prevista al principio del *ne bis in idem*: la possibilità della Corte di azzerare un precedente giudizio nazionale, nel caso in cui ritenga che questo sia funzionale a sottrarre l'esame di un crimine alla Corte stessa o che esso non sia stato svolto in termini imparziali ed indipendenti, lascia

evidentemente campo ad interpretazioni non autonome ed a valutazioni puramente politiche.

Affinché il trattato non costituisca uno dei tanti ratificati dall'Italia senza un'opportuna valutazione di impatto sul nostro ordinamento, il Parlamento ha il dovere di assumersi la responsabilità della ricaduta che l'accettazione di alcuni importanti principi in sede internazionale deve avere sulla legge nazionale.

Tecnicamente, il trattato dovrà essere accompagnato da una revisione della nostra Carta costituzionale in materia di immunità. L'irrelevanza delle qualifiche ufficiali rivestite dall'imputato, sancita dal trattato, deve, infatti, trovare riscontro nella parte della nostra Costituzione che sancisce le immunità. Al contrario, proprio la nostra Carta costituzionale sarebbe in contrasto con il trattato che ci accingiamo a ratificare.

Inoltre, sarebbe stato opportuno procedere ad una discussione ben più particolareggiata rispetto al principio della discrezionalità dell'azione penale che oggi, in sede internazionale, ci accingiamo a far entrare nel nostro ordinamento. Anche tale principio è in contrasto con l'affermazione, nella nostra Costituzione, dell'opposto principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Un argomento così rilevante, che a livello nazionale suscita accorate discussioni ed infinite polemiche tra le forze politiche, non può essere accettato senza l'esatta consapevolezza della scelta attuata. Non posso evitare di sottolineare come alcuni temi essenziali vengano trattati con estrema superficialità. Oggi i colleghi della maggioranza esprimono una giustificata soddisfazione per la prossima ratifica di questo trattato: ma come ci si può esimere dall'osservare che quei principi di garanzia che, sanciti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, oggi il Parlamento si appresta nuovamente a scegliere come baluardo del giusto processo in sede internazionale, pochi giorni fa hanno registrato l'opposizione degli stessi colleghi della maggioranza perché siano recepiti rapidamente anche nel no-

stro ordinamento? Oggi i colleghi della maggioranza dovranno spiegare perché diritti che vengono considerati inviolabili a livello internazionale, come quello al giusto processo e quello della non obbligatorietà dell'azione penale, non possano valere per i cittadini italiani anche nel nostro paese.

Credo che l'intero Parlamento, ma soprattutto la maggioranza, che tale posizione ha assunto, siano tenuti a spiegare con chiarezza per quale motivo i cittadini italiani non abbiano diritto ad ottenere, nel loro Stato, il riconoscimento di principi che con enfasi vengono oggi affermati in sede internazionale. Questa maggioranza deve rispondere ai cittadini del proprio comportamento tanto garantista ed attento ai diritti civili in sede internazionale quanto troppo spesso ottuso e sordo al richiamo degli stessi diritti in casa propria (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, dopo aver ascoltato attentamente il relatore ed i colleghi che mi hanno preceduto desidero fare qualche osservazione.

Quello in esame è senz'altro un provvedimento di grande significato: non ci troviamo di fronte ad un nuovo diritto internazionale, ma certamente ad una svolta di carattere culturale che dobbiamo vivere con grande consapevolezza e soprattutto con grande impegno. Abbiamo ben presenti le tragedie di questo secolo, le violazioni continue dei diritti umani, l'annullamento della persona e della sua dignità e non c'è dubbio che l'istituzione della Corte penale internazionale contribuirà alla difesa dei diritti inviolabili dell'uomo. Desidero tuttavia rilevare che ci avviamo all'istituzione di un organismo così rilevante avendo mancato un appuntamento importante, quello del governo internazionale, in grado di garantire davvero la sicurezza. Qui parliamo ovviamente di una fase successiva rispetto ad un'iniziativa di prevenzione. Personal-

mente, non ho grande fiducia nell'ONU, nella sua articolazione ed organizzazione attuale. L'ONU avrebbe dovuto costituire davvero il governo mondiale ed avrebbe dovuto assicurare un diverso svolgimento degli avvenimenti che drammaticamente hanno caratterizzato questo scorcio di secolo. Certamente la Corte penale internazionale svolgerà un ruolo significativo, a patto che alcuni paesi scioglano i nodi importanti che si sono potuti registrare nel corso della conferenza di Roma del 17 luglio scorso: quest'ultima non si è conclusa, infatti, con un'unanimità di consensi, ed anzi molti ne sono usciti con grandi perplessità. Per questo motivo è importante che il nostro Parlamento ratifichi immediatamente lo statuto e che si superino alcune riserve mentali. Non c'è dubbio, infatti, che una parte della sovranità nazionale viene ceduta alla Corte penale internazionale.

Siamo favorevoli a questo provvedimento e siamo altresì favorevoli allo stralcio degli articoli 2, 3 e 4 effettuato dal Senato della Repubblica: l'adeguamento del codice penale e del codice di procedura penale nazionale con quanto previsto dallo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, deve avvenire in un momento successivo. Tuttavia, ritengo necessario, al momento, un atto politico forte del Parlamento che deve approvare al più presto il disegno di legge di ratifica. Successivamente, bisognerà lavorare per garantire il funzionamento effettivo della Corte penale internazionale con la ratifica dello statuto anche da parte di altri paesi.

La Corte penale internazionale non riguarda solamente i vinti: essa deve difendere i diritti civili delle popolazioni del nostro pianeta, che devono essere rispettate. Si è fatto riferimento alla situazione in Ruanda, ma io ricordo anche quelle della Sierra Leone, della Birmania e di tutti gli altri paesi in cui i diritti umani sono stati sospesi da governi oppressivi.

Abbiamo tutti ben presente la vicenda del Kosovo. Milosevic è stato giustamente considerato un criminale non solo di

guerra, perché anche in periodo di pace, nel suo paese, si è reso colpevole di delitti orrendi. Mi chiedo se sia possibile, anche in seguito ad un pronunciamento della stessa Corte penale internazionale, intrattenere rapporti diplomatici con questo personaggio. La Corte penale internazionale dovrebbe garantire pace e giustizia, elementi imprescindibili per assicurare i diritti umani e civili. Ci poniamo questo interrogativo e continueremo a porcelo anche in futuro perché siamo certi che non potrà avere risposta neanche con la ratifica di questo statuto.

Signor Presidente, onorevole sottosegretario, siamo favorevoli al disegno di legge di ratifica anche se dobbiamo rilevare che alcune clausole di rinvio rappresentano un tentativo di inquinare il significato del provvedimento. Non so se sarà possibile che il nostro Parlamento manifesti le sue preoccupazioni in relazione a tali clausole, che sono state causa delle riserve con cui alcuni paesi hanno approvato lo statuto in sede di conferenza diplomatica delle Nazioni Unite.

Credo di aver esaurito il mio tempo, nonché il mio brevissimo intervento. Ringrazio il relatore ed il rappresentante del Governo per il contributo da loro dato a questo dibattito, ma soprattutto per l'attenzione che il Governo spero vorrà dare alle nostre preoccupazioni.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Signor Presidente, rilevo che questo provvedimento è di portata storica e che su di esso si è già detto molto.

Ho dato uno sguardo alla lista dei paesi partecipanti che hanno partecipato alla conferenza di Roma. Tra i paesi partecipanti, che peraltro non hanno ancora firmato e tanto meno ratificato questo statuto, vi era ad esempio l'Angola, di cui tutti conosciamo le tragiche vicende. Inoltre a quella conferenza ha partecipato l'Iraq; Saddam Hussein ha inviato il suo rappresentante alla conferenza per l'istituzione di una Corte penale

internazionale! Era presente poi il Ruanda, un paese che si trova in una situazione addirittura particolare, tant'è vero che si è dovuto inventare un tribunale speciale che si occupasse delle tragedie di quella terra. Era presente anche la Turchia, un paese amico, un paese che fa parte della NATO; ma sappiamo però quali traversie e problemi si trovi ad affrontare, soprattutto con riferimento al drammatico problema dei curdi.

Era poi presente la Croazia; evidentemente anche questo paese, dopo aver visto terminare le proprie « pulizie etniche », ha voluto mandare un proprio rappresentante a questa conferenza. Insomma, potremmo dire che Milosevic, non mandando nessuno si è dimostrato come la persona dotata di maggiore buongusto; evidentemente avrà pensato di mandare in seguito il proprio rappresentante!

Sono queste alcune delle incongruenze che desideravo evidenziare dinanzi ad un provvedimento che peraltro è assai importante dal punto di vista storico.

MARCO PEZZONI, *Relatore*. C'era una ONG jugoslava!

GUALBERTO NICCOLINI. È vero, ma per fortuna con l'ONG siamo distanti da Milosevic!

C'era poi il rappresentante della Bosnia-Erzegovina, paese particolarmente interessato a questi problemi.

Tutto ciò per dire che vi sono delle incongruenze quando si fanno discorsi di portata storica e a un livello così alto.

Indubbiamente questo trattato rappresenta una svolta epocale, ma sarà ben poca cosa se non sarà accompagnato da una riforma dell'ONU. Se quest'ultimo organismo, infatti, rimarrà così com'è, la sua incongruenza, diciamo così, potrà gravare in maniera negativa e pesantemente sullo stesso funzionamento — eventuale — della Corte penale internazionale.

Ben venga questo nuovo organo della Corte penale internazionale, ma stiamo attenti! Si è detto che potranno essere giudicati uomini e paesi che abbiano aderito al relativo trattato. Questo vuol

dire che basterà non aderire al trattato perché i discorsi relativi ai genocidi rimangano tali. Certo, poi si vedrà quali saranno i compiti del Consiglio di sicurezza, del procuratore, di coloro che dovranno andare a prendere i « famosi » colpevoli. Avremo infatti un tribunale ma non coloro che saranno in grado di andare a prendere i colpevoli. In altre parole, il problema Milosevic è abbastanza emblematico!

Dunque la questione principale è quella della necessaria riforma dell'ONU, di cui si è parlato tantissime volte in seno alla Commissione affari esteri e nelle nostre risoluzioni. Vi sono validissime persone che si stanno impegnando su questa riforma; è chiaro però che, fino a quando non si arriverà a quella riforma, anche l'istituzione di cui oggi ci stiamo occupando (e per il cui avvio il percorso da compiere è ancora estremamente lungo) non potrà funzionare.

Che due paesi come gli Stati Uniti d'America e la Cina non abbiano ancora firmato lo statuto cui qui ci si riferisce, rappresenta un fatto gravissimo. Ricordo che la Cina è il paese più popolato del mondo, dove vivono circa 450 etnie, al cui interno spesso si registrano situazioni quasi di genocidio anche se di ciò non si parla o si parla assai poco, mentre gli Stati Uniti d'America sono il paese più potente del mondo e capace di condizionare molte scelte a livello mondiale. Anche in India, il secondo paese più popolato del mondo, vi sono centinaia di etnie che spesso si combattono e si massacrano tra di loro.

Israele è un paese « piccolino » ma con una notevole potenza, se non altro per tutti i suoi agganci all'interno del mondo occidentale. Ebbene, il fatto che questi paesi non abbiano firmato lo statuto non può non preoccupare.

È giusto che l'Italia voglia essere tra i primi firmatari e il gruppo di forza Italia condivide questa scelta. Ma l'Italia dovrebbe fare uno sforzo affinché tutta l'Unione europea aderisca a questa prima fase delle firme. Essendo presidente della Commissione un italiano ed essendo l'Ita-

lia uno dei paesi trainanti dell'Europa, non sul piano economico, per amor del cielo, ma almeno sul piano politico e ideale, sarebbe il caso che essa facesse uno sforzo affinché questa sua prima ratifica fosse immediatamente seguita da quella di tutti gli altri paesi europei o, almeno, di quelli che sono stati coinvolti nella vicenda della NATO e del Kosovo e che hanno, quindi, vissuto in prima persona i fatti che, in futuro, un simile tribunale dovrebbe affrontare.

Il collega Pezzoni, nella sua dotta esposizione, ha richiamato il processo di Norimberga. Cercherei di evitare questo abbinamento: dal punto di vista giuridico, Norimberga fu un'abiezione perché sancì il diritto del vincitore contro il diritto del vinto. In questo caso, il discorso è diverso: non vi può essere vendetta, né il vincitore che bastona il vinto. Un tribunale deve essere assolutamente al di fuori e al di sopra delle parti. Non dico che il processo di Norimberga fu giusto o sbagliato, può essere stato come volete; dico solo che non c'entra nulla con l'istituzione di un tribunale internazionale indipendente persino dall'ONU. Cercherei di evitare questi raffronti che ci riportano ai discorsi del tribunale dei vinti e alla *pax romana* che non rappresenta quanto stiamo cercando, né è possibile di fronte ad una sfilza di 120 o 140 paesi in una situazione mondiale così complicata. Rimane inoltre un problema importante all'interno del nostro ordinamento giuridico: la delega contenuta negli articoli « caduti » al Senato poteva essere interpretata in vario modo, ma in questo caso vi è un anno di tempo e discussioni a non finire. Si è parlato di procedibilità nei confronti di un Capo di Stato, si è parlato — come ha fatto il collega Previti — dei diritti dell'imputato ad un processo giusto, ma si è dimenticato, per esempio, che nel trattato si prevede la possibilità di comminare l'ergastolo. Mi sembra che gran parte di questa maggioranza vorrebbe eliminare l'ergastolo dall'ordinamento giuridico italiano e credo che dovremmo contemperare queste posizioni perché aderiamo ad un trattato in cui è previsto l'ergastolo nel

momento in cui l'Italia vorrebbe abolirlo. Pertanto, è assolutamente necessario affrontare quanto prima i tre punti relativi al Capo dello Stato, ai diritti dell'imputato e all'ergastolo.

Non so quando potrà essere istituito questo tribunale, ma mi auguro che la firma e la ratifica del nostro paese siano accompagnate da una giusta legislazione. Troppo spesso firmiamo trattati non avendo adeguato la nostra legislazione; non sempre gli amici europei e internazionali se ne accorgono, ma quando i nodi vengono al pettine, paghiamo le conseguenze. Ben venga, quindi, la volontà politica di ratificare quanto prima questo statuto ma, se dovesse mancare l'adeguamento della legislazione, faremmo un'altra brutta figura che vanificherebbe la bella figura che abbiamo fatto ospitando la conferenza.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Calzavara, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che il relatore, onorevole Pezzoni, ha esaurito il tempo a sua disposizione per la replica.

Prendo atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 29 giugno 1999, alle 10:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

(ore 15)

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante

differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura (6069).

— *Relatore*: Saonara.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 1388 — Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (*Approvato dal Senato*) (4493).

e delle abbinare proposte di legge: SCALIA; BALOCCHI ed altri; NOCERA; TURRONI; SODA; VITO e NOVELLI; CONTE; DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri; TABORELLI; MASSA ed altri; PROCACCI ed altri; BIELLI ed altri; DEBIASIO CALIMANI ed altri; VOLONTÈ ed altri; SCAJOLA; NEGRI ed altri; CIAPUSCI ed altri; SAVARESE ed altri; CARMELO CARRARA (325-382-406-522-589-901-1089-1842-2036-2087-2341-2460-2550-2680-2818-3262-4466-5008-5173).

— *Relatore*: Sabattini.

4. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge*:

CALDEROLI; BERTINOTTI ed altri; MALAVENDA ed altri; PISCITELLO ed altri; GARDIOL; STANISCI ed altri; SCHMID ed altri; SCRIVANI ed altri; SCALIA; PANETTA; MANZIONE; COLUCCI ed altri; COLUCCI; GAETANO VENETO: Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro (136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451).

— *Relatori*: Gasperoni, per la maggioranza; Alemanno e Taradash, di minoranza.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 3594 - Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (*Approvato dal Senato*) (5664).

— *Relatore*: Pezzoni.

6. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge*:

POZZA TASCA ed altri; CORDONI ed altri; MARTINAT ed altri; TRANTINO; NARDINI ed altri; DI CAPUA ed altri; GAMBALE; MUSSI ed altri; CORDONI ed altri; CORDONI ed altri; SCHMID ed altri; BARRAL e BALOCCHI; SAONARA; BERGAMO; PRESTIGIACOMO ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NARDINI ed altri: Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (259-599-734-833-896-1170-1363-1938/ter-2207/bis-2208-2696-2838-3385-3685-3871-4624-5287).

— *Relatore*: Cordoni.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario (5687).

e delle abbinare proposte di legge: FERRARI; SCARPA BONAZZA BUORA ed altri; CARUSO ed altri; PECORARO SCANIO ed altri; DELL'UTRI ed altri; ALBERTO GIORGETTI e PEZZOLI; CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO; DOZZO ed altri; DE GHISLANZONI CAR-

DOLI ed altri; TATTARINI ed altri (431-1270-1686-2943-3187-3736-3887-4502-4982-5002).

— *Relatore*: Di Stasi.

8. — Seguìto della discussione della mozione Comino n. 1-00350 in materia di ordigni nucleari presenti sul territorio nazionale.

9. — *Seguìto della discussione del disegno di legge*:

S. 2274 - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4860).

e delle abbinate proposte di legge: POLI BORTONE ed altri; FERRARI ed altri;

SCARPA BONAZZA BUORA ed altri (948-2634-3963).

— *Relatore*: Pecoraro Scanio.

10. — *Seguìto della discussione del disegno di legge*:

Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario (4932).

— *Relatore*: Duilio.

La seduta termina alle 18,10.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 19,50.